

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

16 febbraio 2011

Serie 0784

Condizioni Definitive
Emissione di un massimo di Euro 300.000.000 Titoli legati all'Inflazione con scadenza 2021

emesse ai sensi del

Programma di Emissione di Titoli di Debito

per EUR 80.000.000.000

del 2 marzo 2010

di

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Prezzo di Emissione: 100%

Data di Emissione: 9 maggio 2011

Le presenti Condizioni Definitive sono redatte per fornire dettagli di una emissione di Titoli ai sensi del Programma di Emissione di Titoli di Debito per EUR 80.000.000.000 di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (il "**Programma**"). Informazioni complete su Deutsche Bank Aktiengesellschaft e sull'offerta dei Titoli sono disponibili solo con la consultazione congiunta: (i) del Prospetto di Base del 2 marzo 2010 relativo al Programma (il "**Prospetto**") (compresi i documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto); (ii) del Primo Supplemento al Prospetto datato 16 marzo 2010; (iii) del Secondo Supplemento al Prospetto datato 28 aprile 2010; (iv) del Terzo Supplemento al Prospetto datato 25 maggio 2010; (v) del Quarto Supplemento al Prospetto datato 10 giugno 2010; (vi) del Quinto Supplemento al Prospetto datato 28 luglio 2010; (vii) del Sesto Supplemento al Prospetto datato 16 settembre 2010; (viii) del Settimo Supplemento al Prospetto datato 29 settembre 2010; (ix) dell'Ottavo Supplemento al Prospetto datato 5 novembre 2010 e (x) delle presenti Condizioni Definitive.

SI INVITANO GLI INVESTITORI A CONSIDERARE CHE POTRÀ ESSERE PRESENTATA DOMANDA ALLA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF), IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DEL "LUXEMBOURG ACT" DEL 10 LUGLIO 2005 RELATIVO A PROSPETTI SU TITOLI, PER L'APPROVAZIONE DI UN PROSPETTO AGGIORNATO (IL "**PROSPETTO AGGIORNATO**") RELATIVO AL PROGRAMMA E, NEL CASO IN CUI TALE DOMANDA SIA PRESENTATA, CHE TALE APPROVAZIONE POTRÀ ESSERE CONCESSA ALLA, O PRIMA DELLA, DATA DI EMISSIONE (LA DATA DI TALE APPROVAZIONE, LA "**DATA DI APPROVAZIONE**"). OVE TALE DOMANDA SIA PRESENTATA E LA RELATIVA APPROVAZIONE CONCESSA, IL PROSPETTO AGGIORNATO SOSTITUIRÀ E PRENDERÀ IL POSTO DEL PROSPETTO (COME SOPRA DEFINITO) E, NEL CASO IN CUI LA DATA DI APPROVAZIONE CADA ALLA, O PRIMA DELLA, DATA DI EMISSIONE, TUTTI I SEGUENTI RIFERIMENTI AL "PROSPETTO" DOVRANNO PERTANTO ESSERE INTESI COME RIFERIMENTI AL PROSPETTO AGGIORNATO, CON L'ECCEZIONE DEL REGOLAMENTO CHE CONTINUERA' AD ESSERE QUELLO CONTENUTO NEL PROSPETTO.

GLI INVESTITORI DEVONO ALTRESÌ CONSIDERARE CHE L'EMITTENTE POTREBBE PUBBLICARE SUPPLEMENTI AL PROSPETTO AGGIORNATO PRIMA DELLA DATA DI EMISSIONE.

NEL CASO IN CUI TALE DOMANDA SIA PRESENTATA E LA RELATIVA APPROVAZIONE CONCESSA, IL PROSPETTO AGGIORNATO E QUALSIASI SUPPLEMENTO AL MEDESIMO SARÀ PUBBLICATO SUL SITO DELLA BORSA DI LUSSEMBURGO (WWW.BOURSE.LU) ALLA, O INTORNO ALLA, DATA DI APPROVAZIONE (LA "**DATA DI PUBBLICAZIONE**") AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA DIRETTIVA PROSPETTI (DIRETTIVA 2003/71/CE) ("LA DIRETTIVA PROSPETTI").

IN ENTRAMBI I CASI SOPRA DESCRITTI, GLI INVESTITORI CHE ABBIANO GIÀ ACCETTATO DI ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE I TITOLI PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE AVRANNO IL DIRITTO, ESERCITABILE PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI DUE GIORNI LAVORATIVI A PARTIRE DAL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, DI REVOCARE LE LORO ADESIONI, IL CHE POTREBBE CAUSARE UN DIFFERIMENTO DELLA DATA DI EMISSIONE.

Parte I: Termini e Condizioni

Il Regolamento è allegato alle presenti Condizioni Definitive e sostituisce integralmente il Regolamento dei Titoli contenuto nel Prospetto e prevale su qualsiasi disposizione contraria delle presenti Condizioni Definitive.

L'acquisto di Titoli comporta rischi sostanziali ed è adatto soltanto ad investitori che possiedono le conoscenze e l'esperienza in questioni finanziarie e commerciali necessarie per consentire loro di valutare i rischi ed i vantaggi di un investimento nei Titoli. Prima di effettuare una decisione di investimento, i potenziali acquirenti di Titoli sono pregati di assicurarsi di comprendere la natura dei Titoli e la misura della loro esposizione ai rischi e di esaminare attentamente, alla luce delle proprie condizioni finanziarie, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, tutte le informazioni indicate nel Prospetto (inclusi i Fattori di Rischio" alle pagg. da 25 a 38 del Prospetto) e le presenti Condizioni Definitive.

L'Emittente non è tenuto ad effettuare il *gross-up* di alcun pagamento relativo ai Titoli e tutti gli importi dovuti ai sensi dei Titoli saranno assoggettati a tale deduzione o trattenuta di tasse, tributi, o oneri governativi di qualsiasi natura in qualsiasi modo imposti, trattenuti o riscossi tramite deduzione o trattenuta, ove sia richiesto dalla legge.

1. EMITTENTE

Emittente	Deutsche Bank Aktiengesellschaft che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'offerente)
Garante	Non applicabile

2. MODELLO DI CONDIZIONI

Condizioni Integrate

3. LEGGE APPLICABILE

Legge inglese

4. TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia legale	Titoli al Portatore
Denominazione	Notes

5. VALUTA, TAGLIO, FORMA, CERTE DEFINIZIONI (§ 1)

Valuta e Taglio

Valuta Specifica	Euro (" Euro ")
------------------	------------------------

Ammontare Nominale Complessivo	Fino a Euro 300.000.000
--------------------------------	-------------------------

L'Ammontare Nominale Complessivo dei Titoli dipenderà dall'ammontare sottoscritto durante il Periodo di Offerta (come definito al punto 7 della parte B che segue). Si prevede che l'Ammontare Nominale Complessivo finale dei Titoli da emettersi alla Data di Emissione sarà pubblicato dall'Emittente sul sito web www.bourse.lu alla, o intorno alla, Data di Emissione.

Taglio o Tagli Specifici	Euro 1.000
--------------------------	------------

Importo di Calcolo	Euro 1.000
--------------------	------------

Forma di Titoli al Portatore

TEFRA D	Titolo Globale Temporaneo scambiabile con Titolo Globale Permanente.
---------	--

Titolo Globale Permanente scambiabile con Titoli Definitivi
Il Titolo Globale Temporaneo deve essere modificato cancellando la parola "interesse" nel quarto, settimo e nono paragrafo e nella Parte 1 dell'Allegato 1 e sostituendola con le parole "Importo Cedolare"

Il Titolo Globale Permanente deve essere modificato cancellando la parola "interesse" nel quarto e settimo paragrafo e nella Parte 1 dell'Allegato 1 e sostituendola con le parole "Importo Cedolare"

Scambiabili su richiesta Non applicabile

Disposizioni relative ad Eventi di Scambio Applicabile

Titolo o titoli globali da emettersi in forma NGN No

Clearing System

Clearstream Banking société anonyme, Lussemburgo ("**CBL**")
42 Avenue JF Kennedy
1855 Lussemburgo
Lussemburgo

Euroclear Bank S. A./N. V.
Brussels ("**Euroclear**")
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Bruxelles
Belgio

6. STATUS (§ 2)

Status dei Titoli Non subordinati

7. INTERESSI (§ 3)

Titoli che non fruttano interessi Applicabile – I Titoli pagano Importi Cedolari come previsto al § 4 ed all'Allegato 1 al presente documento

8. PAGAMENTI (§ 5)

Centro o Centri Finanziari Rilevanti (per determinare il Giorno Lavorativo di Pagamento) TARGET2, Londra

9. RIMBORSO (§ 6)

Rimborso alla Scadenza

Data di Scadenza 9 maggio 2021

Regolamento In contanti

Rimborso a Rate Non applicabile

Rimborso Anticipato ad opzione dell'Emittente Non applicabile

Rimborso Anticipato ad opzione di un Portatore di Strumenti Finanziari Non applicabile

Rimborso Automatico Non applicabile

Importo del Rimborso Anticipato Valore equo di mercato meno, in caso di Rimborso anticipato per Illegalità (*illegality*), i Costi di *Unwind* del Rimborso Anticipato

Valore equo di mercato Un importo in Euro calcolato dall'Agente di Calcolo pari almeno a Euro 1.000

Rimborso per illegalità (*illegality*) Applicabile

Certe Definizioni

Costi di *Unwind* per Rimborso Anticipato (*Early Redemption Unwind Costs*) Costi di *Unwind* Standard per Rimborso Anticipato

10. TERMINI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DEL RIMBORSO (§7)

Importo del Rimborso Importo di Calcolo (i.e. EUR 1,000)

11. TURBATIVA DEL MERCATO Non applicabile

12. RETTIFICHE, EVENTI STRAORDINARI ED ESTINZIONE (§8) Come da Condizioni

13. AGENTE FISCALE/AGENTE/I PER I PAGAMENTI/AGENTE DI CALCOLO/AGENTE PER LA DETERMINAZIONE (§ 9)

Agente Fiscale Deutsche Bank AG, Succursale di Londra
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito

Agente/i per il Pagamento Deutsche Bank AG, Succursale di Londra
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2 boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
Lussemburgo

Agente di Calcolo Deutsche Bank AG, Succursale di Londra

Agente per la Determinazione Non applicabile

14. REGIME FISCALE (§ 10)

Obbligazione di *gross-up* di ritenuta fiscale per l'Emittente No

15. EVENTI DI INADEMPIMENTO (§12) Come da Condizioni

16. NOTIFICHE (§ 15)

Pubblicazione Applicabile

Luogo e mezzo di pubblicazione

Sito web della Borsa del Lussemburgo

Notifica considerata effettuata validamente in data

Data della pubblicazione

Notifica alla Clearing System

Applicabile

Sostituzione della notifica ai sensi del paragrafo (1)

Applicabile

Notifica al Sistema di Compensazione considerata effettuata validamente il

Data della notifica

Notifiche da parte dei Portatori dei Titoli

Notifica tramite la Clearing System

Centro del Giorno Lavorativo per la consegna della notifica

Non applicabile

18. RIDENOMINAZIONE

Non applicabile

19. LINGUA DELLE CONDIZIONI (§19)

Solo la lingua inglese

20. DISPOSIZIONI PER TITOLI CREDIT-LINKED

Non applicabile

21. ALTRE CONDIZIONI DEFINITIVE

Si veda l'allegato 1

Parte II: Informazioni Aggiuntive

1. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI, QUOTAZIONE ED ACCORDI DI COLLOCAMENTO

Quotazione ed ammissione alle negoziazioni

L'Emittente presenterà richiesta di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® (gestito da EuroTLX SIM S.p.A.). L'Emittente non si fa garante, né è responsabile per, l'ammissione alla negoziazione dei Titoli sul mercato EuroTLX®, e non può essere fornita alcuna garanzia che tale richiesta di ammissione sarà accettata.

Potrà essere presentata richiesta di ammissione alla quotazione su ulteriori borse alla, o successivamente alla, Data di Emissione.

Data di ammissione attesa

9 maggio 2011

Mercati regolamentati o mercati equivalenti in cui, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione Titoli della stessa classe dei Titoli da offrire o ammettere alla negoziazione

Non applicabile

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE

La "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF), l'autorità competente in Lussemburgo ai fini della Direttiva Prospetti, ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB un certificato di approvazione attestante che il Prospetto del 2 marzo 2010 è stato predisposto in conformità alla Direttiva Prospetti.

2. RATING

Agli Titoli non è stato assegnato alcun rating

3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE / OFFERTA

Salvo per le commissioni pagabili a Deutsche Bank AG, London Branch in qualità di *dealer* (il "**Dealer**"), per quanto a conoscenza dell'Emittente nessun soggetto coinvolto nell'emissione od offerta dei Titoli ha un interesse significativo nelle medesime, con l'eccezione di ciascun Collocatore (come definito al paragrafo 6 che segue), che riceverà una commissione pari ad un massimo del 5,00% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli collocati da tale Collocatore, alla Data di Emissione.

4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA / AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Ragioni dell'offerta:

Fini generali di finanziamento.

Proventi netti stimati

Fino ad un massimo di Euro 300.000.000

A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Emittente riceverà alla Data di Emissione, indipendentemente dalle commissioni pagabili al Dealer o al Collocatore.

Spese complessive stimate dell'emissione Non applicabile.

5. RENDIMENTO (YIELD)

Metodo di calcolo del rendimento Metodo ICMA:

Il metodo ICMA determina il Tasso Cedolare effettivo dei Titoli tenendo conto degli Importi Cedolarimaturati su base giornaliera.

6 INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE

Informazioni sulle *performance* passate e future e sulla volatilità dell'Indice Inflazione possono essere ottenute da varie fonti riconosciute a livello internazionale, pubblicate o disponibili su supporto elettronico, ad esempio Bloomberg.

Si avverte gli investitori che la *performance* passata dell'Indice Inflazione non è necessariamente indicativa della *performance* futura.

7. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Applicabile

Periodo di Offerta Un'offerta dei Titoli sarà effettuata attraverso Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia e Finanza & Futuro Banca S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, Italia (ciascuno un "**Collocatore**" e, congiuntamente ad ogni altro soggetto cui sarà conferito l'incarico di collocatore con riferimento ai Titoli durante il Periodo di Offerta, i "**Collocatori**") nella Repubblica Italiana, dal 16 febbraio 2011 al 5 maggio 2011, negli orari in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività nella Repubblica Italiana.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri collocatori durante il Periodo d'Offerta, e di ciò sarà data comunicazione agli investitori mediante un avviso pubblicato sul sito del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

Prezzo di Offerta Prezzo di Emissione (di cui un massimo pari a 5,00% è rappresentato da commissioni pagabili ai Collocatori)

Condizioni alle quali è soggetta l'offerta L'offerta dei Titoli è condizionata all'emissione degli stessi.

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e/o di cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi ragione in qualsiasi momento alla, o anteriormente alla, Data di Emissione. A fini di chiarezza, qualora sia stata effettuata una richiesta da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti il tale diritto, il potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli.

Il periodo di tempo, inclusa ogni eventuale modifica, durante il quale sarà aperta l'offerta e descrizione della procedura di richiesta di sottoscrizione

L'Offerta resterà aperta durante il Periodo di Offerta.

Le richieste dei Titoli possono essere effettuate nella Repubblica Italiana presso le filiali di ogni Collocatore.

Le richieste possono essere effettuate in conformità alle procedure usuali dei Collocatori, comunicate agli investitori

	dal rilevante Collocatore.
	Ai potenziali investitori non verrà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con l'Emittente con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.
Dettagli dell'importo minimo e/o massimo della richiesta di sottoscrizione	L'assegnazione minima per investitore sarà pari ad Euro 1.000 in importo nominale dei Titoli. L'assegnazione massima dei Titoli sarà soggetta soltanto alla disponibilità al momento della richiesta.
	Non vi sono criteri di riparto predeterminati. I Collocatori adotteranno criteri di riparto tali da garantire la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i Titoli richiesti tramite i Collocatori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Offerta.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'importo in eccesso pagato dai richiedenti	Non applicabile
Dettagli delle modalità e delle scadenze per il pagamento integrale e per la consegna degli Strumenti Finanziari	I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione contro pagamento all'Emittente da parte dei Collocatori delle somme di denaro nette per la sottoscrizione. Ciascun investitore sarà informato dai Collocatori degli accordi di regolamento in relazione ai Titoli al momento della richiesta da parte di tale investitore.
Modalità e data di comunicazione al pubblico dei risultati dell'offerta	L'Emittente determinerà a propria discrezione l'ammontare finale dei Titoli emessi (che dipenderà dai risultati dell'offerta), fino ad un massimo di Euro 300.000.000. L'Ammontare Nominale Complessivo esatto dei Titoli da emettersi sarà pubblicato sul sito internet del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) ai sensi dell'art. 10 della Legge Lussemburghese sui Prospetti per gli Strumenti Finanziari alla, o attorno alla, Data di Emissione.
Procedura per l'esercizio di ogni diritto di prelazione, negoziabilità di diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	Non applicabile
Categorie di investitori potenziali cui sono offerti gli Strumenti Finanziari	È possibile effettuare offerte a qualsiasi soggetto tramite i Collocatori nella Repubblica italiana. Agli Investitori Qualificati (come definiti nell'Articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) possono essere assegnati soltanto i Titoli che residuassero dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico nella Repubblica italiana durante il Periodo di Offerta. Le eventuali offerte in altri Paesi dell'Area Economica Europea saranno effettuate unicamente dal <i>Dealer</i> o dai Collocatori ai sensi di un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di cui alla Direttiva Prospetti, come attuata in tali paesi. A fini di chiarezza, si precisa che il <i>Dealer</i> non effettuerà alcun collocamento di Titoli presso il pubblico in Italia. Gli eventuali investitori che non si trovino nella Repubblica italiana sono invitati a contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni e potranno acquistare

Procedura di notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione dell'eventualità che le negoziazioni possano iniziare prima che sia effettuata la notifica

Importo di eventuali spese e tasse specificatamente addebitate al sottoscrittore o acquirente

solo i Titoli che residuassero dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.

Ciascun investitore sarà informato dal rilevante Collocatore dell'ammontare di Titoli assegnati dopo la chiusura del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.

Nessuna negoziazione di Titoli potrà avere luogo prima della Data di Emissione.

L'Emittente non è a conoscenza di eventuali spese o tasse addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente.

Per maggiori informazioni sul Prezzo di Offerta, che comprende le commissioni pagabili ai Collocatori, si veda la precedente sezione intitolata "Prezzo di Offerta".

Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si veda l'Allegato 2 al presente documento.

8. COLLOCAMENTO

Metodo di collocamento	Non sindacato
Se non sindacato nome ed indirizzo del Dealer	Deutsche Bank AG, Succursale di Londra Winchester House 1 Great Winchester Street Londra EC2N 2DB Regno Unito
Data del Contratto di Sottoscrizione	Non applicabile
Dettagli del <i>management</i> , inclusa la forma dell'impegno	Non applicabile
Commissioni di Management/Sottoscrizione	Non applicabile
Concessione/Commissione di Vendita	Si veda il Paragrafo 3 che precede
Commissione/Spesa di Quotazione	TLX – fino a Euro 300
Commissione di Collocamento	Si veda il Paragrafo 3 che precede
Altre Commissioni	Non applicabile
Dealer/Manager per la Stabilizzazione	Nessuno

9. NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Common Code	059223666
Codice ISIN	XS0592236664

10. IDONEITÀ ALL'EUROSISTEMA

Destinato ad essere detenuto in modo da consentire l'idoneità all'Eurosistema.

No

11. ULTERIORI INFORMAZIONI FISCALI

Si veda l'Allegato 2 al presente documento

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive come indicate nella Dichiarazione di Responsabilità a pag. 2 del Prospetto, tenuto conto che, in relazione a qualsiasi informazione contenuta nel presente documento e specificata come derivante da una fonte terza, (i) l'Emittente conferma che tale informazione è stata correttamente riprodotta e, per quanto a conoscenza dell'Emittente e per quanto l'Emittente sia in grado di stabilire sulla base delle informazioni messe a sua disposizione da tale soggetto terzo, non sono stati omessi fatti la cui omissione renderebbe le informazioni riprodotte non corrette o fuorvianti, e (ii) l'Emittente non ha verificato in maniera indipendente tali informazioni e declina qualsiasi responsabilità sulla correttezza delle stesse.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

che agisce tramite la sua Succursale di Londra.

Nome e qualifica dei firmatari

ALLEGATO 1

1. DEFINIZIONI

Ai fini dei Titoli:

"Giorno Lavorativo" indica un giorno che sia nello stesso tempo:

- (a) un giorno in cui le banche commerciali ed i mercati dei cambi regolano pagamenti e sono aperti per la normale operatività (incluse operazioni di cambio e depositi di valuta estera) a Londra; e
- (b) un giorno in cui è aperto il Sistema TARGET2.

"Importo Cedolare" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, un importo in euro arrotondato per difetto al centesimo di euro più prossimo (EUR 0,005 sarà arrotondato per eccesso) calcolato dall'Agente per il Calcolo, pari al prodotto di (a) EUR 1.000 per (b) il Tasso Cedolare in relazione a tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare per (c) la Frazione dell'Importo Cedolare in relazione al Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare che termina a tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare (esclusa).

"Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare" indica il periodo compreso tra la Data di Emissione, inclusa, e la prima Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, esclusa, e ciascun periodo successivo compreso tra la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, inclusa, e la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare immediatamente successiva, esclusa.

"Frazione dell'Importo Cedolare" indica, in relazione ad un Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare, il numero di giorni compresi in tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare diviso per 360, calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Frazione dell'Importo Cedolare} = \frac{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + (D_2 - D_1)}{360}$$

dove:

"Y₁" è l'anno, espresso in cifra, in cui cade il primo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"Y₂" è l'anno, espresso in cifra, in cui cade il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"M₁" è il mese di calendario, espresso in cifra, in cui cade il primo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"M₂" è il mese di calendario, espresso in cifra, in cui cade il giorno immediatamente successivo all'ultimo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare;

"D₁" è il primo giorno di calendario, espresso in cifra, di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare, a meno che tale cifra sia 31, nel qual caso D₁ sarà 30; e

"D₂" è il giorno di calendario, espresso in cifra, immediatamente successivo all'ultimo giorno di tale Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare, a meno che tale cifra sia 31 e D₁ sia superiore a 29, nel qual caso D₂ sarà 30.

"Data di Pagamento dell'Importo Cedolare" indica il 9 maggio 2012 (la **"Data di Pagamento Iniziale dell'Importo Cedolare"**), 9 maggio 2013 (la **"Seconda Data di Pagamento dell'Importo Cedolare"**), 9 maggio 2014 (la **"Terza Data di Pagamento dell'Importo Cedolare"**), 9 maggio 2015, 9 maggio 2016, 9 maggio 2017, 9 maggio 2018, 9 maggio 2019, 9 maggio 2020 e la Data di Scadenza.

"Tasso Cedolare" indica:

- (a) in relazione alla Data di Pagamento Iniziale dell'Importo Cedolare, alla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Cedolare e alla Terza Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, il 3,75%; e
- (b) in relazione a ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Cedolare diversa dalla Data di Pagamento Iniziale dell'Importo Cedolare, dalla Seconda Data di Pagamento dell'Importo Cedolare e dalla Terza Data di Pagamento dell'Importo Cedolare un tasso (espresso come percentuale) calcolato dall'Agente per il Calcolo pari al Tasso di Inflazione più il Margine, soggetto ad un Tasso Cedolare minimo pari a 0,00%.

"Data di Cut-Off" indica, in relazione ad un Mese di Rilevazione, il quinto Giorno Lavorativo immediatamente anteriore al primo giorno di calendario di tale Mese di Rilevazione.

"Livello dell'Indice di Inflazione Finale" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare e subordinatamente a quanto previsto al paragrafo 8(3), il livello dell'Indice di Inflazione rilevato per il mese che cade 3 mesi di calendario immediatamente prima del mese in cui cade tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare determinato dall'Agente per il Calcolo, senza riguardo per eventuali revisioni o correzioni pubblicate successivamente.

"Indice di Inflazione" indica l'Indice Armonizzato Non Rivisto dei Prezzi al Consumo della Zona Euro Escluso il Tabacco pubblicato dallo Sponsor dell'Indice di Inflazione.

"Sponsor dell'Indice di Inflazione" indica Eurostat (L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee).

"Tasso di Inflazione" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, un tasso (espresso in percentuale) calcolato dall'Agente per il Calcolo pari a (a) il quoziente di (i) il Livello dell'Indice di Inflazione Finale (al numeratore) diviso per (ii) il Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale (al denominatore) in entrambi i casi in relazione a tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, meno (b) uno.

"Livello dell'Indice di Inflazione Iniziale" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare e subordinatamente a quanto previsto al paragrafo 8(3), il livello dell'Indice di Inflazione rilevato per il mese che cade 15 mesi di calendario prima del mese in cui cade tale Data di Pagamento dell'Importo Cedolare determinato dall'Agente per il Calcolo, senza riguardo per eventuali revisioni o correzioni pubblicate successivamente.

"Margine" è pari all'1,00% annuo.

2. IMPORTO CEDOLARE

(A) Importo Cedolare

Ciascun importo nominale di Titoli pari all'Importo del Calcolo paga l'Importo Cedolare a ciascuna Data di Pagamento dell'Importo Cedolare. Ciascun Importo Cedolare pagabile ai sensi degli Strumenti Finanziari rappresenta un importo pagabile dall'Emittente (i) quale corrispettivo a fronte dell'utilizzo del Prezzo di Emissione da parte dell'Emittente, e (ii) quale compenso per e riconoscimento del rischio che in certe circostanze non sarà pagabile alcun Importo Cedolare ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare.

(B) Maturazione di Importi Cedolari

(i) Qualora i Titoli siano rimborsati ai sensi del paragrafo 6(3), 8(2)(d) o 12(1), non sarà pagabile alcun Importo Cedolare relativamente ai Titoli in relazione ai quali non si sia verificata la relativa Data di Pagamento dell'Importo Cedolare alla o prima della data fissata per tale rimborso, A Condizione Che qualora la data fissata per tale rimborso cada anteriormente alla prima Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, non sarà pagabile alcun Importo Cedolare relativamente ai Titoli.

(ii) Qualora alla data di scadenza per il rimborso di un Titolo, su debita presentazione o consegna dello stesso, il pagamento integrale delle somme dovute al momento del rimborso sia indebitamente trattenuto o rifiutato, su tale Strumento Finanziario maturerà un ulteriore Importo Cedolare (prima e dopo la sentenza) calcolato secondo quanto previsto nella definizione di "Importo Cedolare" in base ad un ulteriore Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare in relazione a tale Titolo che inizia alla data di scadenza per il rimborso di tale Titolo e termina alla data più prossima tra (a) il giorno di pagamento di tutti gli importi dovuti in relazione a tale Strumento Finanziario e (b) cinque giorni successivi alla data di ricevimento da parte dell'Agente Fiscale dell'importo integrale delle somme pagabili in relazione a tale Titolo e dall'avvenuta conseguente notifica ai Portatori dei Titoli secondo il paragrafo 15 utilizzando un Tasso Cedolare pari al Tasso Cedolare per la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare immediatamente precedente.

(C) Gli Importi Cedolari saranno pagati come previsto al paragrafo 5 (Pagamenti).

(D) Certi riferimenti a "interessi" o ad "Interessi" nei Termini e Condizioni contenuti nel Prospetto di Base saranno cancellati e sostituiti da "Importo Cedolare" come indicato nell'Appendice del presente Allegato.

ALLEGATO 2

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile alle Obbligazioni. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Prospetto di Base e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione delle Obbligazioni. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni.

Regime fiscale delle Obbligazioni

Il D. Lgs. 239/1996 (**Decreto 239**), come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili emessi *tra l'altro* da emittenti non residenti in Italia.

A tali fini, i titoli simili alle obbligazioni sono qualificabili come titoli che prevedano un obbligo incondizionato a pagare, alla scadenza, un importo non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione dell'impresa dell'emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Investitori residenti in Italia

Se le Obbligazioni hanno durata iniziale non inferiore a 18 mesi e l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che non svolga attività commerciale (con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli interessi, premi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni, sono soggetti ad un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono connesse, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se un investitore residente in Italia non rientra nelle categorie indicate da (i) a (iv) ed è una società o un ente commerciale simile di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di una società estera alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggette al regime fiscale generale italiano applicabile alle società (IRES applicata con aliquota del 27,5%) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'obbligazionista, sono soggetti anche all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP ordinariamente applicata nella misura del 3,9% salvo maggiorazioni su base regionale).

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (soggetto alla disciplina fiscale di cui alla legge 23 marzo 1983, numero 77, il **Fondo**) ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, sulle Obbligazioni non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo o della SICAV maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,5%.

Se l'investitore residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un **Intermediario**).

Un Intermediario deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto n. 239 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli interessi all'investitore. Qualora gli Interessi non siano percepiti per il tramite di un Intermediario o di un soggetto titolato ad operare l'imposta sostitutiva e, conseguentemente, la stessa non sia stata operata, l'investitore residente in Italia precedentemente indicato nei punti da (i) a (iv) dovrà includere detti Interessi nella propria dichiarazione annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva del 12,50%.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta dall'investitore non residente in Italia sui pagamenti di interessi o premi relativi alle Obbligazioni, a condizione che, se le Obbligazioni sono detenute in Italia, tale investitore dichiari di non essere residente in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Rimborso Anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, in tutto ma non in parte, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione o, al verificarsi di determinate condizioni, siano riacquistate prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione (Risoluzione Ministeriale 31 gennaio 2011, numero 11), gli investitori residenti in Italia saranno tenuti a pagare, mediante l'applicazione di un'apposita ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle Obbligazioni, un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita, rimborso anticipato o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano

connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse.

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa o certi altri soggetti, le plusvalenze realizzate da tale investitore in occasione della vendita, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,50%. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore può compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di sottoscrittori.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

Secondo il "regime della dichiarazione" (*tax declaration*), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dall'obbligazionista persona fisica residente in Italia che possieda le Obbligazioni non in connessione con un'attività di impresa, in relazione a tutte le vendite, rimborsi anticipati o i rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali soggetti residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in connessione con un'attività di impresa sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva su tali plusvalenze, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, gli investitori persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna vendita, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni (regime del "risparmio amministrato" disciplinato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 settembre 1997, numero 461, il **Decreto 461**). Tale tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o un determinato intermediario finanziario autorizzato e (ii) che il relativo investitore abbia tempestivamente dichiarato per iscritto di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita, rimborso anticipato o del rimborso delle Obbligazioni, (nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del proprio mandato), al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare sul reddito realizzato, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione, rimborso anticipato o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate o maturate da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengono le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'articolo 7 del Decreto 461), saranno incluse nel risultato di gestione maturato anche se non realizzato alla fine del periodo di imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato

nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un Fondo ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate in un mercato regolamentato, o (ii) se non negoziate in un mercato regolamentato, non siano detenute in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (il **Decreto n. 262**), convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

- a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; e
- b) i trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;
- c) qualsiasi altro trasferimento è, generalmente, soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge 31 Dicembre 2007 n. 248 (**Decreto 248**), convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri o ad altre tipologie limitate di entità stabilite in tali altri Stati Membri.. Tuttavia, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente),

adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

La Commissione Europea ha proposto alcune modifiche alla Direttiva Europea sul Risparmio che, qualora adottate, potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (**Decreto 84**). Ai sensi del Decreto 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi dei pagamenti degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.